



CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
Data 14.01.2019

INDICE

| | | |
|------|---|---|
| 1. | PREMESSA..... | 2 |
| 1.1. | OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 2 |
| 1.2. | ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO..... | 2 |
| 1.3. | DEFINIZIONI | 2 |
| 2. | COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DEL COMITATO NOMINE..... | 3 |
| 3. | PRESIDENTE DEL COMITATO NOMINE..... | 4 |
| 4. | COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO NOMINE..... | 4 |
| 5. | ADUNANZE..... | 6 |
| 5.1. | PARTECIPANTI..... | 6 |
| 5.2. | CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO | 7 |
| 5.3. | DELIBERAZIONI E VERBALE..... | 7 |
| 6 | DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE..... | 8 |

1. PREMESSA

1.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina il funzionamento e le competenze del Comitato per le Nomine (di seguito il “**Comitato Nomine**”) istituito in seno al Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito la “**Capogruppo**” o “**Cassa Centrale Banca**”) nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente ed in conformità alle disposizioni dello Statuto di Cassa Centrale Banca.

1.2. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è approvato e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, secondo le procedure e le facoltà specifiche ad esso spettanti.

L’Ufficio Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo, coordinandosi con le altre funzioni aziendali di volta in volta interessate, è responsabile dell’aggiornamento del Regolamento.

L’aggiornamento del Regolamento e la decadenza della versione precedentemente vigente sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il Regolamento ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel documentale della Capogruppo.

1.3. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento l’espressione:

- “**Banca/Banche affiliata/e**” indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse rurali e/o Casse *raiffeisen* aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato;
- “**Capogruppo**” o “**Cassa Centrale Banca**” indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- “**Circolare 285**” indica la Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche;
- “**Comitato Nomine**” indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo con responsabilità in tema di nomine degli organi sociali di questa, istituito ai sensi della Circolare 285;
- “**Comitato Remunerazioni**” indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo con responsabilità in tema di remunerazioni di amministratori e dirigenti, istituito ai sensi della Circolare 285;
- “**Comitato Rischi**” indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo con responsabilità in tema di rischi, istituito ai sensi della Circolare 285;
- “**Contratto di Coesione**” o “**Contratto**” indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e la singola Banca affiliata ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, comprensivo dell’Accordo di Garanzia;

- **“Gruppo Bancario Cooperativo”** indica il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
- **“Organi Aziendali”** indica l’Organo con funzione di supervisione strategica, l’Organo con funzione di gestione e l’Organo con funzione di controllo;
- **“Organo con funzione di controllo”** indica l’Organo aziendale cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spetta di vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca;
- **“Organo con funzione di gestione”** indica l’Organo aziendale o i componenti di esso a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spettano o sono delegati compiti di gestione, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica;
- **“Organo con Funzione di Supervisione Strategica”** indica l’Organo aziendale a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione di impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- **“Società del Gruppo”** indica ciascuna delle Banche affiliate, delle società da queste controllate direttamente o indirettamente e delle eventuali altre banche, società finanziarie e strumentali controllate dalla Capogruppo, come individuate dalla normativa tempo per tempo vigente;
- **“Statuto di Cassa Centrale Banca”** indica l’atto contenente le norme relative al funzionamento di Cassa Centrale come previsto dall’art. 2328 c.c.;
- **“Testo Unico Bancario (TUB)”** indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

2. COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DEL COMITATO NOMINE

In conformità a quanto disposto dallo Statuto di Cassa Centrale Banca, il Comitato Nomine è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri non esecutivi ed in maggioranza indipendenti.

Salva la più breve durata stabilita in sede di nomina, i componenti del Comitato Nomine durano in carica fintantoché sono consiglieri della Capogruppo. Essi possono dimettersi dalla carica nel Comitato Nomine senza che ciò implichi la cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Costituisce causa di cessazione dalla carica di componente del Comitato Nomine il venir meno in capo allo stesso, a seconda dei casi:

- della qualifica di consigliere non esecutivo;
- della qualifica di consigliere indipendente ove la stessa sia necessaria ai fini del rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di composizione del Comitato Nomine.

Qualora un componente del Comitato Nomine venga a mancare, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento. La scadenza della carica del nuovo componente coincide con quella del componente sostituito.

Ai componenti del Comitato Nomine spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico oltre ad un compenso ulteriore stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma, codice civile.

3. PRESIDENTE DEL COMITATO NOMINE

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente del Comitato Nomine tra i componenti di quest'ultimo che siano consiglieri indipendenti. Il Presidente del Comitato Nomine presiede le adunanze, prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione, rappresenta il Comitato stesso in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nei rapporti con gli altri Organi Aziendali, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato Nomine le proposte, le relazioni ed i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito e si adopera affinché le deliberazioni del Comitato Nomine siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole ed argomentato di tutti i suoi componenti.

Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal consigliere indipendente, componente del Comitato Nomine, più anziano d'età.

Il consigliere nominato Presidente del Comitato Nomine non può ricoprire la carica di presidente di altro comitato endo-consiliare.

Nel caso in cui il Presidente del Comitato Nomine cessi, per qualsivoglia motivo, dalla carica di componente del Comitato stesso, il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di nomina del nuovo componente, provvede anche a designare il nuovo Presidente.

4. COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO NOMINE

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti ed alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e, ove previsto, delle Banche affiliate quando essa spetti al Consiglio di Amministrazione stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa tempo per tempo vigente e/o dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Nomine devono possedere, a livello individuale e collettivo, conoscenze, capacità e competenze adeguate in merito al processo di selezione e ai requisiti di adeguatezza degli esponenti aziendali.

Il Comitato Nomine, ai sensi della Circolare 285 e degli orientamenti espressi a livello europeo, svolge funzioni di supporto agli Organi Aziendali della Capogruppo nei seguenti processi:

- (i) nomina o cooptazione dei consiglieri della Capogruppo, nel rispetto dell'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione; in tale contesto, il Comitato Nomine è chiamato ad esprimere il proprio parere obbligatorio, ancorché non vincolante, sulla composizione e

sulla presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere della Capogruppo proposta dal Consiglio di Amministrazione di questa in conformità all'articolo 23.2. dello Statuto di Cassa Centrale Banca;

- (ii) individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale;
- (iii) autovalutazione degli Organi Aziendali della Capogruppo; in tale contesto, il Comitato Nomine propone al Consiglio di Amministrazione:
 - il personale interno da individuare quale responsabile della conduzione del processo di autovalutazione;
 - almeno una volta ogni tre anni, la nomina di un professionista esterno indipendente incaricato di fornire consulenza nello svolgimento delle varie fasi del processo di autovalutazione;
- (iv) verifica del possesso, da parte degli esponenti aziendali della Capogruppo, delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 del TUB;
- (v) definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo della Capogruppo.

In aggiunta alle competenze di cui sopra, il Comitato Nomine:

- (vi) esprime il proprio parere motivato in merito alla pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti della Capogruppo;
- (vii) supporta il Comitato Rischi della Capogruppo nell'individuazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna) da nominare;
- (viii) quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito alle deliberazioni riguardanti l'eventuale sostituzione dei componenti degli altri comitati endo-consiliari della Capogruppo medesima.

Con riferimento alle Banche affiliate ed alle Società del Gruppo, il Comitato Nomine:

- (ix) quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito all'esercizio del potere sanzionatorio della Capogruppo nei confronti delle Banche affiliate;
- (x) partecipa attivamente al processo di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle Banche affiliate, supportando l'Ufficio Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo nella valutazione dell'analisi condotta dalla Banca affiliata ai fini dell'autovalutazione dei propri Organi Aziendali;
- (xi) supporta il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nell'adozione delle opportune deliberazioni qualora, nell'ambito del processo di autovalutazione degli Organi Aziendali dalle Banche affiliate, l'Ufficio Affari Generali e Partecipazioni della

Capogruppo ravvisi eventuali criticità nella valutazione operata dalla singola Banca affiliata;

- (xii) nell'ambito della procedura per l'elezione alle cariche sociali delle Banche affiliate, supporta il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nella formulazione del giudizio di adeguatezza riguardante ogni singolo candidato a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Banca affiliata;
- (xiii) quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito alla nomina degli esponenti aziendali delle Società del Gruppo diverse dalle Banche affiliate;
- (xiv) quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, esprime il proprio parere, ancorché non vincolante, in merito all'assunzione, da parte degli esponenti aziendali della Capogruppo e delle Banche affiliate, di cariche o funzioni in società diverse dalle Società del Gruppo
- (xv) adempie gli ulteriori incarichi eventualmente assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, o comunque previsti in base alla regolamentazione esterna e interna di tempo in tempo vigente.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato Nomine tiene conto dell'obiettivo di evitare che i processi decisionali dell'organo con funzione di supervisione strategica della Capogruppo siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per la Capogruppo medesima.

Fermi restando i poteri dei singoli componenti del Comitato Nomine nella qualità di consiglieri della Capogruppo, nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato ha facoltà, fin dalla fase istruttoria, di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati nonché di avvalersi di consulenti esterni, che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio, e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa nei termini e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. ADUNANZE

5.1. PARTECIPANTI

Alle riunioni del Comitato Nomine partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi designato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci.

Alle riunioni del Comitato Nomine possono partecipare altresì, su invito del Presidente del Comitato stesso, altri soggetti che non ne sono componenti con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo partecipa alle riunioni nel ruolo di Segretario del Comitato stesso. Qualora questi, per qualsiasi ragione, non possa prendere parte all'adunanza, il Presidente del Comitato Nomine può delegare l'incarico ad un altro soggetto.

Per la validità delle riunioni del Comitato Nomine è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, almeno la metà dei quali deve essere costituita da consiglieri indipendenti.

5.2. CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Il Comitato Nomine si riunisce, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede sociale della Capogruppo. L'avviso di convocazione può eventualmente indicare un diverso luogo fissato dal Presidente.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, viene inviato a mezzo posta elettronica, telefax o posta ordinaria a ciascun componente del Comitato Nomine, al recapito indicato all'atto dell'accettazione della carica di consigliere della Capogruppo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, nel rispetto comunque di un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore. Il Comitato Nomine può validamente riunirsi anche in mancanza di previa convocazione ove siano presenti tutti i suoi componenti.

L'avviso di convocazione viene inviato anche al Presidente del Collegio Sindacale ed agli eventuali altri soggetti invitati dal Presidente del Comitato Nomine a prendere parte alla riunione.

Le adunanze possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato Nomine si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

5.3. DELIBERAZIONI E VERBALE

Le deliberazioni del Comitato Nomine sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente del Comitato Nomine o da chi presiede l'adunanza in sua sostituzione, e dal Segretario. I verbali vengono conservati a cura di quest'ultimo in ordine cronologico e trasmessi in copia ai componenti del Comitato stesso, al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio Amministrazione.

6 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente statuito dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizioni di cui alla normativa applicabile, allo Statuto di Cassa Centrale Banca e ad eventuali altri regolamenti approvati a livello di Gruppo Bancario Cooperativo riguardanti le medesime materie trattate al presente Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal termine della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato lo stesso.